

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
ESCLUSO L'ACCESSO CONTESTUALE ALLA CIGD PER I LAVORATORI
INTERMITTENTI E ALL'ASSEGNO ORDINARIO PER I DIPENDENTI «NORMALI»

L'INPS ha comunicato al Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, Dott.ssa Paola Cicognani, che non procederà con l'autorizzazione delle domande di CIG in deroga per i lavoratori intermittenti/a chiamata per le aziende che hanno anche richiesto l'accesso al FIS per i dipendenti "normali" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020).

Il 18 maggio scorso, di conseguenza, quanto sopra è stato diramato alle Associazioni di categoria con l'anticipazione del contenuto della FAQ sotto riportata, inserita su www.agenzialavoro.emr.it.

Per quanto precede, i datori di lavoro **dovranno rinunciare alla domanda di Cigd a favore dei lavoratori intermittenti**, pena il mancato pagamento dell'assegno ordinario agli altri dipendenti.

I lavoratori a chiamata, invece, potranno beneficiare, per il mese di marzo 2020, dell'indennità pari a 600 euro qualora abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 26/2020).

Se un datore di lavoro accede al FIS, può fare domanda per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per i soli lavoratori intermittenti?

I lavoratori intermittenti accedono agli ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID-19 nei limiti stabiliti dalla circolare INPS n°47 del 28/03/2020 e pertanto, se non accedono ad altri ammortizzatori, possono fruire di Cassa Integrazione in Deroga.

Si specifica che l'INPS non procede all'autorizzazione delle domande di FIS, laddove per lo stesso periodo, è presente anche una di CIG in Deroga. In tal caso l'azienda che ha presentato entrambe le domande, dovrà rinunciare alla Cassa Integrazione in Deroga per i lavoratori intermittenti affinché possa essere pagato l'Assegno Ordinario per gli altri.

I lavoratori intermittenti delle aziende rientranti in questa casistica potranno accedere esclusivamente all'indennità una tantum prevista dal Decreto Interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020 purché tali lavoratori, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.